# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 31 luglio 1987**

**che abroga la decisione 85/16/CEE che autorizza la Repubblica italiana a proseguire l'applicazione di talune misure di salvaguardia conformemente all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato CEE**

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

(87/414/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

considerando che con decisione 85/16/CEE [1], la Commissione ha autorizzato la Repubblica italiana a continuare ad applicare talune misure di salvaguardia conformemente all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato CEE;

considerando che il ristabilimento dell'equilibrio esterno ha permesso alle autorità italiane di togliere l'insieme delle misure di salvaguardia autorizzate dalla suddetta decisione;

considerando che le condizioni che avevano motivato tale decisione sono mutate e che il mantenimento dell'autorizzazione da applicare delle misure di salvaguardia non è più giustificato,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 85/16/CEE è abrogata.

*Articolo 2*

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jacques DELORS

[1] GU n. L 8 del 10. 1. 1985, pag. 34.